

Allegato 1

REGIONE LOMBARDIA

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL’OCCUPAZIONE”**

**ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

**AZIONE III.3.B.2.3 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle
destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa**

BANDO

**Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e
delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta**

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1	Finalità e obiettivi.....	4
A.2	Riferimenti normativi.....	4
A.3	Soggetti beneficiari	5
A.4	Esclusioni	6
A.5	Dotazione finanziaria	6
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	6
B.1	Caratteristiche dell'agevolazione	6
B.2	Progetti finanziabili	8
B.3	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	9
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	11
C.1	Presentazione delle domande	11
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse.....	13
C.3	Istruttoria	13
C.3.a	Modalità e tempi del processo	13
C.3.b	Valutazione delle domande.....	14
C.3.c	Criteri di valutazione	14
C.3.d	Integrazione documentale	16
C.3.e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria.....	16
C.4	Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione	17
C.4.a	Adempimenti post concessione	17
C.4.b	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione	17
C.4.c	Variazioni e rideterminazione dei contributi.....	20
D.	DISPOSIZIONI FINALI	21
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari	21
D.2	Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari.....	23
D.3	Ispezioni e controlli	24
D.4	Monitoraggio dei risultati.....	25
D.5	Responsabile del procedimento.....	25
D.6	Trattamento dati personali	25
D.7	Pubblicazione, informazioni e contatti.....	25
D.8	Diritto di accesso agli atti	26
D.9	Definizioni e glossario.....	26
D.10	Allegati/informative e istruzioni	28
	Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998.....	28
	ALLEGATO 1a – Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis	30

ALLEGATO 2a – Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.....	34
ALLEGATO 3a – Richiesta di accesso agli atti.....	35
ALLEGATO 4a – Informativa sul trattamento dei dati personali.....	37
ALLEGATO 5a – Scheda informativa bando	39
D.11 Riepilogo date e termini temporali	41

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Il bando "Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta" (di seguito, per brevità, bando) attua l'azione III.3.B.2.3 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), approvato formalmente con Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 e ss.mm.ii..

Il bando, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2786 del 31 gennaio 2020, sostiene progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta aventi forma giuridica d'impresa.

A.2 Riferimenti normativi

Normativa comunitaria in materia di fondi strutturali:

- Regolamento (UE) n. 1301 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 L352, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. In base a tale regolamento, un'impresa unica (articolo 2.2 del Regolamento stesso) può ottenere aiuti, a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a 200.000,00 euro, o 100.000,00 euro per il settore del trasporto merci per conto terzi, nell'ultimo triennio (articolo 3.2).

Normativa regionale:

- Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione

europea n. C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 e ss.mm.ii. tra le quali l'ultima approvata con d.g.r. n. 2253 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto "Presenza d'atto della IV ri-programmazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2019) 6960 del 24 settembre 2019 (atto da trasmettere al Consiglio regionale)";

- legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo";
- d.g.r. n. 651 del 6 settembre 2013: la deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto "Presenza d'atto della comunicazione dell'Assessore Cavalli avente oggetto: «Posizionamento strategico di Regione Lombardia per il turismo in vista di Expo»";
- d.d.u.o. n. 8354 del 10 luglio 2017 della Direzione generale Università, Ricerca e Open Innovation "POR FESR 2014-2020 aggiornamento del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)" adottato con decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e ss.mm.ii.;
- d.g.r. n. 2786 del 31 gennaio 2020 di approvazione dei criteri generali della misura POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) – Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta.

Documenti di riferimento nazionali:

- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22: regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

A.3 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività:

- ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel);
- ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta).

I suddetti soggetti, ivi comprese le ditte individuali, devono possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, i seguenti requisiti:

- a) essere PMI secondo i criteri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) essere regolarmente iscritte al registro delle imprese¹.

Ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda per una sola sede e per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo, fatto salvo il requisito relativo alla dimensione d'impresa, devono essere mantenuti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) fino a 3 (tre) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima.

¹ Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione europea e iscritte nel relativo registro delle imprese.

Nel caso di impresa in franchising, il soggetto richiedente è tenuto a produrre copia del contratto di affiliazione al fine di un'istruttoria che permetta di valutare in concreto l'esistenza di influenza dominante. Si specifica che nel caso di contratto di franchising dominante il soggetto richiedente l'agevolazione, ai fini del calcolo del massimale dei 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, deve sommare gli aiuti de minimis ricevuti dal franchisor e dalle altre imprese che rientrano nella nozione di impresa unica di cui all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, ubicate sul territorio nazionale.

A.4 Esclusioni

Sono escluse dal bando le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Ai fini della concessione dell'agevolazione, il soggetto richiedente deve essere:

- ad esclusione dei soggetti non obbligati alla regolarità contributiva, in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC)² come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013). L'esito di irregolarità della verifica in tema di regolarità contributiva comporterà la mancata concessione dell'agevolazione;
- in regola con la normativa antimafia vigente; a tal fine deve presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, comma 1, e dell'articolo 67, comma 1, lettera g, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.. L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporterà la mancata concessione dell'agevolazione.

Nel caso di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti e/o della visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente non è concessa alcuna agevolazione e la domanda è considerata inammissibile.

A.5 Dotazione finanziaria

Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 17.000.000,00 euro, eventualmente integrabile sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse comunitarie, statali e/o regionali.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione massima per beneficiario, concessa a valere su risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) è pari a 200.000,00 euro (duecentomila/00).

² Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. serie generale n. 125, del 1° giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31, commi 3 e 8-bis).

L'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 200.000,00 euro (duecentomila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00).

L'intensità di aiuto effettiva sarà quantificata sulla base del rapporto fra il contributo richiesto e l'investimento presentato, come eventualmente rideterminati in sede di concessione. Tale intensità, che potrà quindi essere inferiore al 50%, sarà mantenuta in sede di quantificazione del contributo finale erogabile in relazione alle spese debitamente rendicontate e ammesse alla liquidazione.

Segue la tabella riepilogativa con le specifiche relative ai limiti dell'agevolazione e delle intensità d'aiuto in relazione alle attività di progetto:

	PMI
intensità d'aiuto massima richiedibile	50%
minimo investimento ammissibile (spese ammissibili)	80.000,00 euro
massima agevolazione concedibile	200.000,00 euro

L'agevolazione prevista dal bando viene concessa nella forma tecnica di una sovvenzione e verrà erogata a fondo perduto secondo le modalità di cui all'articolo C.4 (*Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione*).

Tale agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

In particolare, tale Regolamento prevede che:

- (articolo 2 comma 2) per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- (articolo 3 comma 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali,

nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente Regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (articolo 5 – cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
- (articolo 6 – controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

B.2 Progetti finanziabili

Sono ammissibili al bando progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta) che si riferiscono ad una o più delle seguenti tipologie di intervento:

- realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili/aree destinati all'attività ricettiva e/o delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse;
- acquisto e installazione di arredi, macchinari e/o attrezzature anche di carattere tecnologico.

I progetti per essere dichiarati ammissibili devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili-murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), che il fabbricato o il terreno interessati da tali opere abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività di cui all'articolo A.3 (indicare foglio, particella catastale e Comune del fabbricato o del terreno interessati);

- b) essere realizzati presso una sede operativa in Lombardia attiva alla presentazione della domanda o da attivare entro e non oltre la richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo o in unica soluzione secondo la modalità di cui al successivo articolo C.4 (*Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione*);
- c) riferirsi ai temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia³ ai sensi della d.g.r. n. 651/2013;
- d) prevedere un investimento per un importo non inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00);
- e) recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione. Laddove siano previste spese di cui alla lettera b) opere edili-murarie e impiantistiche ai sensi del successivo articolo B.3 (Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità), il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala.

Durata dei progetti

I progetti ammessi devono essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di concessione dell'agevolazione al beneficiario.

Proroghe dei termini

È possibile richiedere una sola proroga del termine per la realizzazione del progetto pari ad un massimo di 6 (sei) mesi. Non sono ammissibili ulteriori richieste di proroga.

La richiesta di proroga, adeguatamente motivata, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa e deve essere presentata – ai fini dell'autorizzazione – al responsabile del procedimento per la fase di concessione via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre 16 (sedici) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Per i progetti presentati da imprese che:

1. sono proprietarie degli immobili oggetto di intervento presso cui esercitano o intendono esercitare l'attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 o l'attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015

oppure

2. gestiscono o intendono gestire, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico da allegare obbligatoriamente alla domanda, attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 o attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 in immobili di proprietà di persone fisiche che non svolgono attività economica

³ Ovvero:

- enogastronomia & food experience
- fashion e design
- business congressi & incentive
- natura & green
- sport & turismo attivo
- terme & benessere

le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) arredi, macchinari e attrezzature
- b) opere edili-murarie e impiantistiche
- c) progettazione e direzione lavori per un massimo dell'8% delle spese ammissibili di cui alla lettera b)
- d) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a), b) e c) conformemente all'articolo 67 c.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per i progetti presentati da imprese che:

3. gestiscono o intendono gestire, in virtù di un contratto di affitto o di un'altra tipologia di contratto riconosciuta nell'ordinamento giuridico, attività ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 o attività ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 in immobili di proprietà di persone fisiche che svolgono attività economica o di persone giuridiche

le spese ammissibili devono essere riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

- a) arredi, macchinari e attrezzature
- b) opere edili-murarie e impiantistiche unicamente per i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all'installazione di arredi, macchinari, attrezzature nella misura massima del 20% dei costi ammissibili per l'acquisto dei beni installati di cui alla lettera a)
- d) spese generali forfettarie per un valore del 7% delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) conformemente all'articolo 67 c.1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di cui al punto 3, il soggetto richiedente è tenuto a compilare dettagliatamente lo specifico campo note previsto nel sistema informativo www.bandiservizirl.it per ogni tipologia di spesa, indicando:

- il costo del bene mobile (arredi, macchinari, attrezzature)
- il costo delle opere strettamente funzionali e necessarie alla relativa installazione.

Relativamente alla citata voce di spesa a) arredi, macchinari e attrezzature è ammesso l'acquisto di beni usati e la locazione finanziaria secondo le condizioni previste dalle linee guida per l'attuazione del bando e la rendicontazione delle spese ammissibili (di seguito, per brevità, linee guida) che sono rese disponibili unitamente alla pubblicazione del presente bando.

L'agevolazione relativa alle spese per progettazione e direzione lavori e alle spese generali forfettarie sarà riproporzionata in caso di rideterminazione delle spese cui è riferita. Le spese generali forfettarie sono determinate in maniera automatica dal sistema informativo.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

- a) adeguamenti ad obblighi di legge;
- b) manutenzione ordinaria e revamping di impianti, macchinari e attrezzature;
- c) servizi continuativi o periodici comunque connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti partecipanti;
- d) qualsiasi forma di autofatturazione;
- e) suppellettili, complementi di arredo, alberi, fiori e piante.

È richiesto che, nell'affidamento di incarichi e nell'acquisto di materiali al di sopra dell'importo di 20.000,00 euro, i soggetti beneficiari valutino almeno 3 preventivi forniti da soggetti con specifiche competenze relative ai beni e servizi richiesti. Tali preventivi devono essere conservati presso la sede del soggetto beneficiario e resi disponibili e consultabili, su richiesta di Regione Lombardia e degli organi competenti per i controlli.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di agevolazione al responsabile del procedimento per la fase di concessione:

dalle ore 12.00 del 21 luglio 2020 fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020

esclusivamente in forma telematica, nel rispetto dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, accedendo alla piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it e compilando l'apposita modulistica.

Per gli utenti già registrati sulla piattaforma SiAge l'accesso alla piattaforma www.bandiservizirl.it avviene con le credenziali già in possesso.

Per i nuovi utenti l'accesso alla piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it richiede la registrazione con una delle seguenti modalità:

- a) Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
- b) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta Regionale dei Servizi (CRS)
- c) username e password.

I tempi di validazione della registrazione possono variare, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata⁴.

Si raccomanda pertanto di procedere con un congruo anticipo alla fase di registrazione, che può essere realizzata in qualsiasi momento dell'anno a prescindere dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti nel profilo all'interno del sistema informativo sono ad esclusiva cura e responsabilità di ciascun soggetto richiedente.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/bandi-online>.

Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it, la presentazione della domanda avviene secondo il flusso informatico di cui all'articolo 4 (*Presentazione delle domande di agevolazione*) delle linee guida. Al medesimo articolo è consultabile la documentazione⁵ da allegare obbligatoriamente alla domanda.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta

⁴ Sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiservizirl.it saranno resi disponibili:

- il manuale di registrazione e validazione nuovo utente;
- il manuale di profilazione;
- il manuale di adesione al bando.

⁵ È previsto un limite dimensionale di 100 mega rispetto al caricamento a sistema dei documenti.

Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Nell'apposita sezione del sistema informativo e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it - sezione bandi e www.bandi.regione.lombardia.it verrà resa disponibile:

- la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando (allegati A, B, C, D di cui all'articolo 4 "*Presentazione delle domande di agevolazione*" delle linee guida);
- il facsimile "scheda tecnica di progetto" recante le informazioni che andranno caricate on line nel modulo 2 del sistema informativo.

Le domande di agevolazione:

- prive di uno o più dei documenti
 - con uno o più documenti allegati ma non compilati
- tra quelli richiesti all'articolo 4 (*Presentazione delle domande di agevolazione*) delle linee guida saranno dichiarate inammissibili.

Le domande di agevolazione con uno o più documenti allegati parzialmente compilati tra quelli richiesti all'articolo 4 (*Presentazione delle domande di agevolazione*) delle linee guida accedono al soccorso istruttorio di cui all'articolo C.3.a (*Modalità e tempi del processo*).

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente⁶ dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del sistema informativo.

A seguito del pagamento del bollo, il richiedente deve sottoscrivere la:

Domanda di agevolazione ⁷	generata automaticamente dal sistema, da scaricare e ricaricare a sistema	da sottoscrivere con firma elettronica da parte del legale rappresentante, o suo delegato ⁸ , dell'impresa richiedente
--------------------------------------	---	---

La domanda di partecipazione può essere, infine, trasmessa e protocollata elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "invia al protocollo".

⁶ www.bandi.servizirl.it permette di delegare agli utenti tramite la funzionalità di profilazione: per cui qualunque utente del sistema potrà essere incaricato dal soggetto richiedente e profilato per esso per procedere alla compilazione della domanda on line e contestuale assolvimento degli obblighi di bollo.

⁷ Il firmatario della domanda di agevolazione si assume ogni responsabilità di verificare che i moduli ricaricati a sistema siano quelli generati automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

⁸ In caso di sottoscrizione da parte del delegato dovrà essere allegata copia della procura o dell'atto depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio competente che sancisce i poteri di firma.

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata e dei suoi allegati.

Il codice identificativo della domanda (ID) assegnato dal sistema informativo, attestante l'avvenuto ricevimento telematico della domanda, è comunicato via posta elettronica all'indirizzo ordinario indicato nella sezione anagrafica di www.bandiservizi.it al soggetto richiedente e ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) specificato nella domanda. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo.

Al fine della determinazione della presentazione della domanda si considera il numero di protocollo identificativo e progressivo assegnato alla domanda medesima dalla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizi.it.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario previsto di scadenza dei termini è di esclusiva responsabilità del soggetto richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizi.it, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai soggetti richiedenti di accedere alla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizi.it entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

L'agevolazione è concessa mediante **una procedura valutativa a graduatoria** (di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123).

Il bando prevede, oltre alla presentazione della domanda di agevolazione e al superamento della fase di ammissibilità formale, una valutazione di merito del progetto effettuata da un apposito Nucleo di valutazione (cfr. articolo C.3.b *Valutazione delle domande*).

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande a cura del responsabile del procedimento per la fase di concessione è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando e dalle relative linee guida;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando;

- riferimento del progetto a uno dei temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia⁹.

In sede di istruttoria di ammissibilità formale, il responsabile del procedimento per la fase di concessione può chiedere al soggetto richiedente - tramite PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda - le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità della domanda.

A seguito degli esiti dell'istruttoria formale, il responsabile del procedimento per la fase di concessione approva con proprio decreto l'elenco delle proposte formalmente ammissibili.

L'elenco verrà pubblicato sul BURL, sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandiregione.lombardia.it.

C.3.b Valutazione delle domande

La valutazione delle proposte progettuali formalmente ammissibili è svolta da un Nucleo di valutazione, composto da rappresentanti regionali da nominare con apposito provvedimento a cura del responsabile del procedimento per la fase di concessione.

Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

C.3.c Criteri di valutazione

La valutazione delle proposte progettuali è effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base dei criteri sottoindicati in coerenza con quelli approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 20 ottobre 2016:

CRITERI	PUNTI MAX	SOGLIA
A. Qualità progettuale	10 punti	16 punti
<i>A.1. Congruità del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi</i>	<i>0-5 punti</i>	
<i>A.2. Congruità del piano di investimento in relazione al progetto</i>	<i>0-5 punti</i>	
B. Impatto	10 punti	
<i>B.1. Coerenza degli obiettivi del progetto con i temi del posizionamento strategico regionale di Regione Lombardia</i>	<i>3-5 punti</i>	
<i>B.2. Impatto del progetto sul livello competitivo del soggetto richiedente</i>	<i>0-5 punti</i>	
C. Sostenibilità e accessibilità	10 punti	
<i>C.1. Rilevanza del progetto rispetto ai temi della sostenibilità ambientale¹⁰</i>	<i>0-5 punti</i>	

⁹ Approvato con d.g.r. n. 651/2013 (cfr. nota 3).

¹⁰ Per l'attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità ambientale saranno considerati i seguenti elementi:

- riduzione del consumo di energia attraverso soluzioni atte a migliorare l'efficienza energetica delle strutture sia per il fabbisogno termico che elettrico (ad es. sistemi/impianti che consentano l'automazione, la

Per essere ammissibili all'agevolazione i progetti devono raggiungere la soglia minima di 16 punti su 30 relativa ai criteri di valutazione A-B-C.

La scala di valori va intesa come segue:

- 0 = criterio non valutabile sulla base dei contenuti proposti
- 1 = gravemente lacunoso
- 2 = insufficiente
- 3 = sufficiente
- 4 = buono
- 5 = ottimo

La proposta di graduatoria su base comparata approvata dal Nucleo di valutazione è rimessa al responsabile del procedimento per la fase di concessione al fine dell'assegnazione delle seguenti premialità, attribuibili esclusivamente ai progetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno totalizzato il punteggio minimo di 16 punti su 30 relativamente ai criteri di valutazione A-B-C:

gestione e il controllo dei consumi, sistemi solari passivi, caldaie a condensazione, migliori tecnologie per i corpi illuminanti – lampade ad alta efficienza);

- gestione efficiente dell'acqua attraverso sistemi per il risparmio idrico (ad es. installazione di riduttori di flusso e soffioni a basso consumo, sistemi di temporizzazione, sistemi di monitoraggio dei consumi di acqua, impianti di recupero delle acque grigie, ecc.), soluzioni per il recupero e il riuso dell'acqua piovana (impianti/sistemi di raccolta, riutilizzo e scarico dell'acqua piovana per usi interni ed esterni all'edificio);
- attenzione all'inserimento paesaggistico e alla biodiversità del contesto della struttura ricettiva (ad es. impianti vegetazionali/siepi arboreo-arbustive atte a creare piccole connessioni con boschi/arbusteti e aree verdi esistenti anche mediante l'utilizzo di specie vegetazionali autoctone certificate, interventi per favorire l'alimentazione e il rifugio della fauna, aumento della permeabilità dei suoli, ecc.);
- utilizzo di prodotti/materiali ecocompatibili certificati, naturali o provenienti dal recupero/riciclo nella realizzazione e ristrutturazione degli edifici e delle loro pertinenze;
- mobilità a basso impatto ambientale, mediante attrezzature che favoriscano l'accessibilità e la connessione con le reti ciclabili (ad es. stalli, strutture per il ricovero delle biciclette) e/o la mobilità elettrica (es. colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, ecc.);
- certificazione ecologica dei servizi ricettivi e dei prodotti turistici – presente o in corso di acquisizione - (Ecolabel turistico o altri marchi riconosciuti di qualità ecologica).

¹¹ Per l'attribuzione dei punteggi in tema di sostenibilità sociale saranno considerati i seguenti elementi:

- interventi per l'accessibilità attraverso soluzioni atte a realizzare spazi e arredi che siano accessibili e usabili, caratterizzati da possibilità di movimento, di orientamento, di fruizione in autonomia, sicurezza, benessere con il minimo sforzo di adattamento da parte di persone con ridotta/impedita capacità motoria o sensoriale anche temporanea;
- interventi family friendly attraverso soluzioni atte rendere la struttura in grado di rispondere alle esigenze di accoglienza di famiglie con bambini e ragazzi, sia in termini di progettazione che di allestimento di spazi e servizi funzionali (arredi e elettrodomestici dedicati, angolo cambio e allattamento, spazi per animali domestici, spazi esterni attrezzati, spazi laboratoriali per attività ludiche, didattiche e di intrattenimento, ecc.);
- interventi per la disabilità e persone con esigenze speciali (es. anziani, persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie che necessitano di particolari arredi/materiali/attrezzature/apparecchiature per il soggiorno in sicurezza nella struttura);
- interventi filiera corta e km 0 che permettano l'utilizzo, la conservazione, la produzione e la promozione di prodotti provenienti da filiera corta e a "Km 0" al fine di valorizzare e sostenere i prodotti del territorio e le economie locali;
- salubrità e sicurezza dell'ambiente di lavoro attraverso soluzioni impiantistiche, apparecchiature e dispositivi atti a prevenire infortuni, ad esempio nel lavoro ai piani e in cucina, nella movimentazione manuale di carichi; a garantire la salubrità e la pulizia degli spazi e a prevenire le problematiche legate all'infortunio biologico.

D. Premialità	6 punti
D.1. Addizionalità finanziaria - percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del beneficiario $\geq 60\%$ e $< 65\%$ - percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del beneficiario $\geq 65\%$ e $< 75\%$ - percentuale di cofinanziamento del progetto da parte del beneficiario $\geq 75\%$	1 punto 2 punti 3 punti
D.2. Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente femminile all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente alla data di pubblicazione sul BURL del bando¹²	1 punto
D.3. Rilevanza ($\geq 50\%$) della componente giovanile (età inferiore o pari a 35 anni alla data di pubblicazione sul BURL del bando) all'interno della compagine societaria del soggetto richiedente¹³	1 punto
D.4. Appartenenza a progetti di stabile aggregazione tra reti di imprenditori quali esclusivamente contratti di rete e consorzi	1 punto

C.3.d Integrazione documentale

In sede di valutazione di merito, l'istruttoria delle proposte progettuali viene svolta unicamente sulla base degli elementi di qualificazione della proposta progettuale di cui al facsimile "scheda tecnica progetto". Non sono ammesse in questa fase integrazioni alla documentazione presentata.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

A seguito delle risultanze istruttorie approvate dal Nucleo di valutazione, il responsabile del procedimento per la fase di concessione procede con l'assegnazione delle premialità di cui all'articolo C.3.c (*Criteri di valutazione*) al fine della redazione dell'elenco dei progetti utilmente collocati in graduatoria per i quali opera la verifica in tema di regolarità contributiva (laddove applicabile), la verifica in tema di antimafia secondo la normativa vigente e la verifica circa la capienza della soglia de minimis (verificata sulla base della dichiarazione ai

¹² Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile del soggetto richiedente saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

¹³ Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente giovanile saranno considerate:

- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di persone (nel caso di domande presentate da persone fisiche, il richiedente stesso);
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale autonome ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le persone fisiche che rientrano nella compagine sociale delle società di capitale e quelle che rientrano nelle imprese ad essa associate e collegate immediatamente a monte o a valle, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Non saranno prese in considerazione le compagini sociali delle imprese associate o collegate, a monte o a valle, delle eventuali ulteriori imprese associate o collegate alla richiedente (il computo si arresta al primo livello).

sensi del D.P.R. n. 445/2000 redatta dai soggetti richiedenti e/o nel registro aiuti al momento della concessione); in caso di irregolarità alla verifica di regolarità contributiva e/o in caso di superamento del massimale de minimis e/o in caso di esito positivo alla verifica antimafia secondo la normativa vigente, il responsabile del procedimento per la fase di concessione non procede alla concessione dell'agevolazione.

A seguito del combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai sensi del suddetto articolo A.4 (*Esclusioni*) del bando, il medesimo, entro 120 giorni solari consecutivi successivi dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, approva con proprio decreto la graduatoria.

Il termine indicato, qualora ricada in un giorno festivo, si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. La graduatoria sarà pubblicata sul BURL e sui siti www.fesr.regione.lombardia.it e www.bandi.regione.lombardia.it.

C.4 *Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione*

C.4.a *Adempimenti post concessione*

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL della graduatoria, il soggetto beneficiario deve comunicare l'accettazione dell'agevolazione assegnata, accedendo all'apposita sezione del sistema informativo www.bandi.servizirl.it e allegando la programmazione delle tranche di erogazione dell'agevolazione secondo il modello che sarà reso disponibile on line e che sarà trasmesso ai beneficiari unitamente alla comunicazione degli esiti istruttori.

C.4.b *Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*

L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario al massimo in due tranche:

- a) anticipo facoltativo pari al 50% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'articolo 9 (*Garanzie*) delle linee guida, entro e non oltre il 270° giorno solare e consecutivo dalla pubblicazione sul BURL della graduatoria previa dimostrazione dell'avvio del progetto mediante:
 - per progetti che prevedono opere edili-murarie e impiantistiche di cui alla lettera b) dell'articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*): documentazione attestante l'avvio de lavori;
 - per progetti che prevedono esclusivamente spese di cui alle lettere a) e d) dell'articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*): copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 10% dell'investimento ammesso;
- b) saldo dell'agevolazione ammessa a seguito della conclusione del progetto e della presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

È possibile l'erogazione in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della presentazione della relazione finale sull'esito del progetto corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate.

In sede di istruttoria della rendicontazione, le diminuzioni dell'ammontare delle spese

ammissibili comportano:

- la rideterminazione delle spese ammissibili e della relativa agevolazione nel rispetto dell'intensità d'aiuto concessa, se le diminuzioni medesime risultano inferiori o pari al 30% dell'investimento ammesso, fermo restando la verifica del raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- la decadenza totale dall'agevolazione se le diminuzioni medesime risultano superiori al 30% dell'investimento ammesso ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 80.000,00 euro (ottantamila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*).

La richiesta di erogazione dell'agevolazione nelle tranche citate avviene secondo le modalità previste dalle linee guida.

VERIFICHE PER LA LIQUIDAZIONE - ANTICIPO

Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione dell'anticipo previa verifica di:

- a) esito positivo dei controlli relativi alla fideiussione previsti dalla d.g.r. n. 1770 del 24 maggio 2011;
- b) regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente¹⁴;
- c) laddove applicabile, regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione¹⁵
- d) stato di attività presso il registro delle imprese del soggetto richiedente.

Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'anticipo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste dal responsabile del procedimento per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Le integrazioni devono essere apportate direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della mail ordinaria di richiesta di modifica che www.bandi.servizirl.it trasmette all'indirizzo di posta ordinaria indicato in sede di domanda.

Eventuali richieste di erogazione dell'anticipo pervenute oltre il termine stabilito non saranno istruite e non daranno luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo.

Un eventuale esito negativo dell'istruttoria relativa alla richiesta di anticipo non darà luogo ad alcuna erogazione della relativa quota parte di agevolazione; in tal caso il soggetto beneficiario potrà comunque procedere con la sola richiesta del saldo.

¹⁴ L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dell'agevolazione.

¹⁵ Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 dell'1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (Legge n. 98/2013, articolo 31 commi 3 e 8-bis).

VERIFICHE PER LA LIQUIDAZIONE - SALDO OPPURE UNICA SOLUZIONE

Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione effettua la liquidazione previa verifica di:

- a) risultati e obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- b) rendicontazione delle spese a supporto della relazione finale di progetto anche in termini di rispetto dei parametri stabiliti ai precedenti articoli B.2 (*Progetti finanziabili*) e B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*);
- c) regolarità rispetto alla verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia secondo la normativa vigente¹⁶;
- d) laddove applicabile, regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) al momento dell'erogazione¹⁷;
- e) costituzione, iscrizione e stato di attività presso il registro delle imprese della sede operativa in Lombardia, se non già precedentemente esistente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, nella quale è stato realizzato il progetto;
- f) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ovvero almeno nei 3 anni successivi al pagamento finale al beneficiario.

Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione provvede ad effettuare la liquidazione dell'agevolazione a saldo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste dal responsabile del procedimento per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio alla relazione tecnica, agli allegati richiesti, ecc.) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della mail di richiesta di modifica che www.bandi.servizirl.it trasmette all'indirizzo di posta ordinaria indicato in sede di domanda.

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

- le spese sono ammissibili solo se riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda; l'avvio del progetto è comprovabile dal primo giustificativo emesso e/o, laddove sono previste opere edili, dall'avvio dei lavori;
- tutti i giustificativi di spesa devono essere emessi successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro il termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga;
- tutti i giustificativi di spesa devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- la data di termine del progetto coincide con la data dell'ultimo giustificativo di spesa emesso in relazione alle attività previste dal progetto;
- tutti i giustificativi di spesa devono essere quietanzati (giustificativi di pagamento) entro il termine per la presentazione della rendicontazione (ovvero al massimo entro i 60 giorni

¹⁶ L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia comporta la decadenza dell'agevolazione e il recupero delle risorse eventualmente erogate in anticipo.

¹⁷ Cfr. nota 15.

successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga).

In ogni caso, ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:

- essere debitamente sostenute e quietanziate esclusivamente dal beneficiario; in tutti i casi i giustificativi di spesa conservati dai soggetti beneficiari devono rispettare la normativa di riferimento in termini di “annullamento” della spesa ovvero riportare un timbro o una segnatura indelebile, nel caso di documenti giustificativi digitali indicare la dicitura, contenente i dati minimi essenziali quali il Codice Unico di Progetto (CUP)¹⁸, ID progetto e il programma/avviso di riferimento, oltre all’importo rendicontato;
- per i servizi di progettazione e direzione lavori, derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, l’importo, la pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere pertinenti e connesse al progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all’articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*) e presentate secondo le linee guida.

Nel caso di progetti che prevedono esclusivamente le tipologie di spesa di cui alle lettere a), b) e d) ai sensi dell’articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*), il soggetto beneficiario dovrà presentare documenti giustificativi comprovanti il costo del bene mobile installato (arredi, macchinari, attrezzature) e l’eventuale relativo costo delle opere, laddove previste, di cui alla lettera b) strettamente funzionali e necessarie alla sua installazione nella misura massima consentita del 20% del valore del bene mobile medesimo.

Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l’imputazione percentuale alle attività finanziate.

Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).

I soggetti beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative al progetto.

C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi

Variazioni societarie

Le variazioni societarie (senza modifica di codice fiscale/partita IVA) devono essere comunicate al responsabile del procedimento per la fase di concessione entro la richiesta di erogazione del saldo dell’agevolazione a Regione Lombardia via PEC all’indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it.

Cambio di titolarità dell’agevolazione

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo A.3 (*Soggetti beneficiari*) del bando, le richieste di cambio di titolarità dell’agevolazione devono essere autorizzate e, pertanto, la richiesta deve essere presentata via PEC, esclusivamente dopo la concessione dell’agevolazione e prima della richiesta di erogazione del saldo, al responsabile del procedimento per la fase di concessione all’indirizzo

¹⁸ Il codice CUP è recuperabile nella graduatoria trasmessa a ciascun beneficiario.

turismo_moda@pec.regione.lombardia.it esplicitandone le motivazioni e fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta per la relativa autorizzazione. Il responsabile del procedimento per la fase di concessione assume proprio provvedimento di autorizzazione o diniego alla variazione societaria entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Variazioni dei progetti

Non sono ammesse variazioni a finalità e contenuti dei progetti indicati nel modulo 2 "progetto" di cui alla domanda di adesione.

Compensazione delle spese

Nel caso in cui, dopo l'accettazione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario riscontri la necessità di effettuare una compensazione delle spese previste in domanda di cui alle lettere a) e b) ai sensi dell'articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*), la stessa è possibile, senza preventiva autorizzazione, nel caso in cui la variazione in ingresso e in uscita sia pari o inferiore al 20% della categoria di spesa con l'importo più basso. Le compensazioni delle spese devono preservare finalità e contenuti del progetto. In sede di rendicontazione, non saranno ritenute ammissibili compensazioni superiori al 20%. Eventuali valorizzazioni di categorie di spesa non previste nell'investimento ammesso, non sono considerate ammissibili.

Rideterminazione dei contributi

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione:

- eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del progetto non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare dell'agevolazione complessivamente concessa;
- eventuali diminuzioni delle spese o eventuali compensazioni delle spese di cui alle lettere a) e b) comportano la rideterminazione degli importi previsti per la categoria di spesa di cui alla lettera c) progettazione e direzione lavori se presente e, in tal caso, la conseguente rideterminazione degli importi di cui alla lettera d) spese generali forfettarie dell'articolo B.3 (*Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*).

In sede di erogazione, si procederà alla rideterminazione dell'agevolazione concessa, in relazione percentuale a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili; ogni eventuale rideterminazione dell'agevolazione verrà approvata tramite provvedimento del responsabile del procedimento per la fase di erogazione.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate nei termini stabiliti al precedente articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- b) assicurare che le attività siano realizzate in conformità al progetto presentato in fase di domanda di partecipazione;
- c) avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo o in unica soluzione ai sensi dell'articolo C.4.b (*Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione*);
- d) chiedere l'autorizzazione, esclusivamente dopo la concessione, dell'eventuale cambio di titolarità dell'agevolazione al responsabile del procedimento per la fase di concessione;

- e) segnalare al responsabile del procedimento per la fase di concessione prima della richiesta della prima erogazione dell'agevolazione eventuali variazioni societarie o quant'altro riferito a variazioni inerenti al proprio status;
- f) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo al beneficiario, la documentazione originale di spesa;
- g) non alienare, cedere o distrarre i beni e le opere oggetto di agevolazione nei 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- h) compilare la sezione scheda di sintesi finale del progetto nella relazione finale da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
- i) collaborare ed accettare i controlli che Regione Lombardia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- j) evidenziare che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, secondo le modalità declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" e riassunte nel successivo paragrafo "Informazione e promozione - pubblicizzazione dell'aiuto";
- k) pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio, nonché nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato degli importi di sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di qualunque genere, uguali o superiori a 10.000,00 euro, ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente (Legge n. 124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129)¹⁹;
- l) per i beneficiari gestori che esercitano attività ricettiva in un immobile di proprietà di una persona fisica che non svolge attività economica: trasmettere in sede di richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo o in soluzione unica documentazione comprovante la titolarità dell'immobile nel periodo previsto dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ovvero almeno nei 3 (tre) anni successivi al pagamento finale al beneficiario;
- m) trasmettere la rendicontazione finale del progetto entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga.
- n) conservare presso la sede la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui:

- alle lettere a, b, c, d, e, f, g comporta l'automatica decadenza dal diritto all'agevolazione secondo le previsioni di cui all'articolo D.2 (*Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari*);
- alle lettere h, i, j, k, l, m, n prevede, previa diffida, la prescrizione ad adempiere entro i termini previsti dalla diffida medesima, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione.

Informazione e promozione – pubblicizzazione dell'aiuto

I beneficiari di agevolazioni concesse nell'ambito del POR FESR 2014-2020, quali testimonial del sostegno delle politiche europee, devono dare evidenza che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia (in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5) secondo le modalità

¹⁹ Per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, la pubblicazione va effettuata nei propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo; in assenza del sito internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del contributo.

individuare dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020".

- Durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sull'aiuto ottenuto dai fondi, riportando nel proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione comprensiva di finalità e risultati.
Qualora il beneficiario sia un partenariato/cluster, ciascun partner dovrà provvedere alla predisposizione della sezione web.
- Durante l'attuazione del progetto, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando un poster o un cartellone temporaneo (o di cantiere) con una descrizione dell'operazione che comprenda finalità e risultati.
Qualora il beneficiario sia un partenariato/cluster, presso la sede del partner che realizza "il prototipo/la tecnologia" dovrà essere affisso il poster (o il cartellone di cantiere in caso di progetto di costruzione o infrastrutturale) o nel caso in cui non vi siano "prototipo/tecnologia" spetterà al capofila affiggere il cartellone temporaneo.
Presso la sede di ciascun partner dovrà invece essere affisso il poster.
- Al completamento del progetto espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario.
Qualora il beneficiario sia un partenariato/cluster, presso la sede del partner che realizza "il prototipo/la tecnologia" dovrà essere affisso il cartellone pubblicitario o nel caso in cui non vi siano "prototipo/tecnologia" spetterà al capofila affiggere il cartellone pubblicitario.
Presso la sede di ciascun partner dovrà invece essere affissa la targa permanente.

Dell'apposizione di poster/cartellone temporaneo dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica da allegare mediante caricamento sulla piattaforma raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it in fase di erogazione del saldo.

Gli adempimenti relativi all'adozione delle azioni di comunicazione sono soggetti a verifica durante i controlli in loco.

Poster/cartelli temporanei e sezioni web devono essere esposti durante tutto il periodo di realizzazione del progetto.

Targhe/cartelloni permanenti devono essere mantenuti per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data del pagamento finale al beneficiario e non vanno rimossi in alcun caso.

I modelli e i relativi file esecutivi delle misure adottate dall'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 sono consultabili e scaricabili sul sito: <http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Comunicare-il-programma/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione>.

Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare la casella di posta comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

D.2 Rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari

La rinuncia deve essere presentata al responsabile del procedimento per la fase di concessione via PEC all'indirizzo turismo_moda@pec.regione.lombardia.it. La richiesta deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

L'agevolazione è soggetta a decadenza:

- a) in caso di rinuncia da parte del soggetto beneficiario;

- b) qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g dell'articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*) nonché, a seguito di diffida, qualora non rispetti gli obblighi di cui lettere h, i, j, k, l, m, n dell'articolo D.1 (*Obblighi dei soggetti beneficiari*);
- c) qualora le diminuzioni delle spese totali ammissibili del progetto superino la percentuale del 30% (trenta per cento) ovvero se le diminuzioni anche inferiori a tale soglia percentuale comportano il mancato rispetto dell'investimento minimo di 80.000,00 euro (ottantamila/00) di cui all'articolo B.1 (*Caratteristiche dell'agevolazione*);
- d) in caso di mancato rispetto delle regole del regime de minimis;
- e) in caso di progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di adesione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario anche successivamente alla domanda medesima.

A fronte dell'intervenuta decadenza e/o rideterminazione dell'agevolazione, la eventuale restituzione degli importi già percepiti ed indicati nello specifico provvedimento del responsabile del procedimento competente di cui all'articolo D.5 (*Responsabile del procedimento*), dovrà essere incrementata di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato - a seconda delle ipotesi precedenti - a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di assunzione dello specifico provvedimento ovvero in caso di rinuncia dalla data in cui si è verificata la condizione sino alla data di effettivo pagamento di quanto dovuto.

Il responsabile del procedimento competente di cui all'articolo D.5 (*Responsabile del procedimento*), si riserva altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 123/1998. La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento disposto da Regione Lombardia.

D.3 Ispezioni e controlli

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia e dalla Commissione europea, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, per effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati.

I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti al fine di verificare la rispondenza di quanto presentato nei progetti ed oggetto di istruttoria.

I soggetti beneficiari sono tenuti altresì a fornire, tramite www.bandi.servizirl.it, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in sede di adesione e, in caso di avvenuta concessione, anche di rendicontazione, finalizzati esclusivamente a verificare l'avanzamento realizzativo del progetto. Tali informazioni non saranno oggetto di valutazione. In particolare, si chiederà di fornire un'indicazione circa le imprese che richiedono un'agevolazione per introdurre nuovi prodotti che costituiscono una novità per il mercato e una quantificazione in merito agli incrementi attesi dal progetto in termini di occupazione e di brevetti.

D.4 Monitoraggio dei risultati

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 articolo 7 e legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 articolo 32, comma 2 bis, lettera c), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- numero di imprese che ricevono un sostegno;
- numero di imprese che ricevono una sovvenzione;
- investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese.

D.5 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento per la fase di concessione (verifica di ammissibilità delle domande, valutazione delle domande, integrazione documentale relativa alla fase della valutazione delle domande, concessione dell'agevolazione, adempimenti normativa aiuti, comunicazione esiti, cambio titolarità agevolazione, variazioni societarie, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti, adempimenti relativi alle verifiche in loco e atti conseguenti) è il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

Il responsabile del procedimento per la fase di erogazione (erogazione dell'agevolazione, integrazione documentale relativa alla fase di istruttoria delle richieste di erogazione, adempimenti normativa aiuti, verifiche documentali previste per le fasi del procedimento di competenza e atti conseguenti comprese le rideterminazioni, verifiche per il mantenimento dei requisiti oltre la chiusura del progetto, adempimenti relativi alla decadenza a seguito rendicontazione e atti conseguenti) è il dirigente pro-tempore della Struttura Gestione delle agevolazioni finanziarie e degli strumenti per l'attrattività della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

D.6 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 4a.

D.7 Pubblicazione, informazioni e contatti

Per informazioni relative **alla fase di concessione**:

Ente	e-mail	telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02.6765.6804 02.6765.5269 dalle 9.00 alle 12.00

Sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti entro le ore 12.00 dell'8 ottobre 2020.

Per informazioni relative **alla fase di erogazione**:

Ente	e-mail
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it

Per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

Ente	e-mail	telefono
ARIA S.p.A.	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8.30 alle 17.00.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della legge regionale n. 1/2012, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata all'allegato 5a.

D.8 Diritto di accesso agli atti

Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda.

L'accesso agli atti avviene con le modalità ed i tempi previsti dalla Legge n. 241/1990 e dalla legge regionale n. 1/2012.

D.9 Definizioni e glossario

Ai fini del presente bando si forniscono le seguenti definizioni:

Avvio del progetto: data del primo titolo di spesa emesso nei confronti del soggetto beneficiario (es. fattura o documento contabile equivalente e/o contratto) inerente alla realizzazione del progetto e/o, per coloro che eseguono opere murarie, edili e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio dei lavori.

Bando: il presente avviso, con i relativi allegati.

D.g.r. n. 651 del 6 settembre 2013: la deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto "Presa d'atto della comunicazione dell'Assessore Cavalli avente oggetto: «Posizionamento strategico di Regione Lombardia per il turismo in vista di Expo»".

D.g.r. n. 2786 del 31 gennaio 2020: la deliberazione di Giunta regionale avente ad oggetto "2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta".

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, cosiddetto Regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Fideiussione: fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% del valore della quotaparte di agevolazione concessa in anticipazione.

PMI: i soggetti rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Progetto: il progetto relativo ai temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia di cui all'articolo B.2 (*Progetti finanziabili*) del bando, per il quale si richiede il finanziamento.

Sede operativa: qualsiasi unità locale, con sede in Lombardia attiva al momento della presentazione della richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo o in unica soluzione, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi e nella quale verrà realizzato il progetto di cui all'articolo B.2 (*Progetti finanziabili*) del presente bando.

Sistema informativo: il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all'indirizzo www.bandiservizi.it.

Soggetto beneficiario: i soggetti destinatari delle agevolazioni concesse a valere sul presente bando, ossia le PMI che, a seguito della presentazione di un progetto vengono ammesse ad agevolazione.

Spesa effettivamente sostenuta: la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (giustificativo di spesa) emesso nei confronti del soggetto beneficiario che risulti interamente quietanzato (giustificativo di pagamento) a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del soggetto beneficiario; per essere ammissibile, la spesa (sostenuta e giustificata da titolo di spesa) deve essere:

- riferita a un titolo di spesa emesso dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del progetto

- stabilito ai sensi dell'articolo B.2 (*Progetti finanziabili*);
- quietanzata (giustificativo di pagamento) entro e non oltre i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga.

Termine di realizzazione del progetto: la data di conclusione del progetto coincide con la data di emissione dell'ultima fattura in relazione alle attività previste dal progetto e con la fine dei lavori in caso di opere edili-murarie e impiantistiche.

Ai fini dell'interpretazione del presente bando, tutti i termini indicati al singolare includono il plurale, e viceversa. I termini che denotano un genere includono l'altro genere, salvo che il contesto o l'interpretazione indichino il contrario.

D.10 Allegati/informative e istruzioni

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/1998

Le agevolazioni di cui al presente bando godono di privilegio speciale ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'articolo 9 "Revoca dei benefici e sanzioni" del D.Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

I documenti che seguono hanno una funzione informativa.

La versione da compilare, se necessario, è quella disponibile nella sezione “Informativa” del presente bando sulla piattaforma raggiungibile all’indirizzo www.bandiservizi.it.

ALLEGATO 1a – Istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni de minimis

Il legale rappresentante di un'impresa, il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare, candidata a ricevere un aiuto in regime de minimis è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti de minimis ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: come individuare il beneficiario – il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Articolo 2, paragrafo 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di un'impresa unica così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in de minimis ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o generale).

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per esercizio finanziario si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3(8) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

All'impresa B sono stati concessi 20.000,00 euro in de minimis nell'anno 2010.

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B).

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000,00 euro. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000,00 euro.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000,00 euro.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (articolo 3(9) del Regolamento (UE) n. 1407/2013) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti de minimis ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come un'operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

La seguente parte per la compilazione fornisce indicazioni utili ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo.

Sezione C: campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti de minimis.

Da Regolamento (UE) n. 1407/2013 (articolo 1, paragrafo 1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti de minimis godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 euro, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 euro.

Sezione D: condizioni per il cumulo

Se l'avviso/bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti di Stato e gli aiuti de minimis sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000,00 euro) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000,00 euro). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in de minimis pari a 100.000,00 euro.

Esempio 2: per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000,00 euro (500,00 euro al mese). Tuttavia, il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800,00 euro (corrispondente a 400,00 euro al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in de minimis, pari a 1.200,00 euro per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto de minimis sia concesso, sulla base di quanto previsto dall'avviso/bando, sotto forma di prestiti o garanzia.

Qualora l'aiuto de minimis possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una grande impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 800/08.

ALLEGATO 2a – Informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi

Informativa ai sensi della Legge n. 241/1990

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda scritta agli uffici competenti:

Direzione	Turismo, Marketing territoriale e Moda
U.O.	Unità Organizzativa Promozione dell'attrattività e sostegno del settore turistico
indirizzo	Piazza Città di Lombardia, 1
telefono	02.6765.4695
e-mail	antonella_prete@regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le pubbliche amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50 euro.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.regione.lombardia.it

ALLEGATO 3a – Richiesta di accesso agli atti

RICHIESTA D'ACCESSO AGLI ATTI

(L. 241/1990 e l.r. 1/2012)

All'Ufficio Spazio Regione, sede di _____

oppure

alla Direzione _____

Unità Organizzativa _____/Struttura _____

(indicare se conosciuti)

Il/la sottoscritto/a

cognome* _____

nome* _____

nato/a* il _____ a _____ Prov. (___)

residente* in _____ Prov. (___)

Via _____ n. _____

e-mail: _____

tel. _____

documento identificativo (all.) _____

diretto interessato legale rappresentante (all. doc) procura da parte (all. doc)

CHIEDE

- di visionare
- di estrarne copia in carta semplice o su supporto informatico
- di estrarne copia conforme in bollo

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (specificare gli elementi necessari per identificare il provvedimento richiesto):

MOTIVO DELL'ACCESSO (articolo 25 Legge n. 241/90):

INDIRIZZO (per comunicazioni/copie):

DICHIARA

- di essere informato che dovrà previamente versare l'importo dei costi di riproduzione e di invio, come definiti dal decreto regionale n. 1806 dell'1 marzo 2010;
- di conoscere le sanzioni amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci;
- di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Luogo e data

Firma, per esteso e leggibile

*dati obbligatori

ALLEGATO 4a – Informativa sul trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL BANDO A SOSTEGNO DI PROGETTI DI REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA (D.G.R. N. 2786/2020)

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale identificativi on line, cariche sociali) sono trattati ai fini dell'erogazione di contributi economici regionali, finanziati con il POR FESR 2014-2020, per progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e non alberghiere all'aria aperta (d.g.r. n. 2786/2020 e il presente provvedimento di approvazione del bando; articolo 6 lettera e) Regolamento UE n. 2016/679; articolo 72 legge regionale n. 27/2015) nel rispetto della normativa comunitaria e in materia di aiuti di stato.

I Suoi dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lett. e) del GDPR.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro-tempore, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1.

4. Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali: Prefetture, Inps, Inail al fine delle verifiche in tema di antimafia e regolarità contributiva previste dalla normativa vigente.

I Suoi dati, inoltre, vengono comunicati a soggetti terzi (Aria S.p.a. e Finlombarda S.p.A.), in qualità di responsabili del trattamento, nominati dal titolare: ARIA SpA per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica e Finlombarda SpA per l'attività di assistenza tecnica alla misura.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i

Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare

I Suoi dati personali saranno diffusi in ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato XXII.

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo pari a dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, in ottemperanza all'articolo 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13, comma 2, lettera B), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica turismo_moda@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'attenzione del Direttore generale pro tempore della Direzione generale Turismo, Marketing territoriale e Moda, all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

ALLEGATO 5a – Scheda informativa bando

TITOLO	
DI COSA SI TRATTA	Il bando sostiene progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere e strutture ricettive non alberghiere all'aria aperta aventi forma giuridica d'impresa
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, ivi incluse le ditte individuali, che presso la sede oggetto di intervento esercitano o intendono esercitare l'attività: <ul style="list-style-type: none">• ricettiva alberghiera ai sensi del capo II della legge regionale n. 27/2015 (alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel)• ricettiva non alberghiera all'aria aperta ai sensi del capo V della legge regionale n. 27/2015 (villaggi turistici, campeggi e aree di sosta)
DOTAZIONE FINANZIARIA	Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 17.000.000,00 euro
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione, concessa a valere su risorse del POR FESR 2014-2020 – Asse III - Azione III.3.B.2.3 (Azione 3.3.4 dell'accordo di partenariato) è pari a 200.000,00 euro. Per tutti i soggetti beneficiari l'intensità d'aiuto massima richiedibile è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile, fatta salva la soglia di contributo massimo concedibile pari a 200.000,00 euro (duecentomila/00), e l'investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 80.000,00 euro (ottantamila/00).
REGIME DI AIUTO DI STATO	De minimis
PROCEDURA DI SELEZIONE	Valutativa a graduatoria
DATA APERTURA	21 luglio 2020
DATA CHIUSURA	15 ottobre 2020
COME PARTECIPARE	Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente in forma telematica, nel rispetto dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, accedendo alla piattaforma www.bandiservizirl.it e compilando l'apposita modulistica. Per gli utenti già registrati sulla piattaforma SiAge l'accesso alla piattaforma www.bandiservizirl.it avviene con le credenziali già in possesso. Per i nuovi utenti l'accesso alla piattaforma www.bandiservizirl.it richiede la registrazione con una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none">a) Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)b) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – Carta Regionale dei Servizi (CRS)c) username e password
CONTATTI	Per informazioni relative alla fase di concessione :

Ente	e-mail	telefono
REGIONE LOMBARDIA	bandi.turismo@regione.lombardia.it	02.6765.6804 02.6765.5269 dalle 9.00 alle 12.00

sarà garantita risposta ai quesiti pervenuti entro le ore 12.00 dell'8 ottobre 2020

per informazioni relative **alla fase di erogazione**:

Ente	mail
REGIONE LOMBARDIA	turismomoda_liquidazioni@regione.lombardia.it

per le richieste di **assistenza tecnica** alla compilazione on line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate:

Ente	e-mail	telefono
ARIA	bandi@regione.lombardia.it	numero verde 800.131.151 il numero verde è attivo dal lunedì al sabato, escluso festivi, dalle 8.00 alle 20.00. L'assistenza tecnica è offerta dal lunedì al venerdì, escluso festivi, dalle 8.30 alle 17.00.

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Dalle ore 12.00 del 21 luglio alle ore 12.00 del 15 ottobre 2020	apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle domande
Entro 120 giorni successivi dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande	approvazione del decreto regionale di assegnazione dei contributi
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	accettazione dell'agevolazione e trasmissione della programmazione risorse
Entro 16 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	richiesta eventuale proroga di massimo 6 mesi
Entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	chiusura del progetto
Entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL	richiesta anticipo
Entro i 60 giorni successivi ai 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURL, salvo proroga	rendicontazione e richiesta di erogazione dell'agevolazione a saldo o in unica soluzione